

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 31 DEL 22/06/2023

CIG: ZBB3BAA519

**OGGETTO: Affidamento diretto della gestione dei servizi alla società in house ACI Servizi Cosenza Srl
dal 1° Luglio 2023 al 30 Giugno 2026.**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, nonché l'art. 57 dello Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa 2023/2025, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21 Luglio 2009;

NEL RISPETTO dei vincoli dei Budget 2023 approvati dagli Organi dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*”, emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO quanto disposto dal Consiglio Direttivo con Delibera n° 2/2023 del 22/06/2023;

DATO ATTO che alla presente procedura è stata assegnato lo Smart CIG n° ZBB3BAA519 così come disposto dall'ANAC - Comunicato del Presidente del 16 Ottobre 2019;

PREMESSO CHE

- Gli Organi dell'Ente, con Delibera del CD – verbale n° 2/2023 del 22/06/2023, hanno disposto la sottoscrizione di una convenzione con la società in house ACI Servizi Cosenza Srl per il periodo 1° Luglio 2023 – 30 Giugno 2026 per la gestione dei servizi dell'Ente per un valore complessivo pari ad € 450.000,00 oltre IVA;
- la società ACI Servizi Cosenza Srl è società partecipata al 100% dall'Automobile Club Cosenza;
- la società ACI Servizi Cosenza Srl è regolarmente iscritta all'elenco ANAC **delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.**
- la società ACI Servizi Cosenza Srl è in possesso di tutti i requisiti statuari e normativi previsti dalla vigente legislazione in materia di affidamento di servizi a società in house;
- l'art. 4 dello Statuto Sociale dell'ACI alla lettera h) prevede, tra l'altro, che l'ACI “ *svolge direttamente e indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo* ”;
- l'art. 36 del citato Statuto prevede che gli “ *A.C. perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'Automobile Club d'Italia, le attività indicate nell'art. 4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i Soci; gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo* ”;
- gli AA.CC. per realizzare le risorse finanziarie necessarie a sostenere la propria struttura pubblica svolgono le tradizionali attività istituzionali, assoggettandosi alla normativa vigente per gli Enti pubblici parastatali ed alle norme particolari ad essa collegate;
- la Corte dei Conti, Sezione di Controllo sulla gestione finanziaria degli AA.CC. e dell'ACI, nelle proprie Relazioni sul risultato dei controlli eseguiti sulla gestione finanziaria degli AA.CC., comunicate a norma dell'art. 7 della L. n.259 del 21/03/1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, affrontando la problematica delle Società costituite o partecipate dall'ACI e/o dagli AA.CC., è venuta alla conclusione che, pur in assenza di espresse norme di legge o statutarie, “ *può ammettersi la capacità e la facoltà agli AA.CC. a costituire Società commerciali o a partecipare a Società di capitali mediante acquisto di azioni, allo scopo di avvalersi di apparati privatistici per il disimpegno di servizi non agevolmente riconducibili nell'ambito di pubbliche funzioni* ” e, ancora, che “ *per il conseguimento di ben determinati compiti istituzionali previsti dall'art. 4 dello Statuto, di cui l'art. 36 dello Statuto medesimo opera un rinvio ricettizio per quanto specificatamente afferisce agli AA.CC., questi ultimi sono facoltizzati o indotti ad avvalersi dello strumento di organismi societari, segnatamente per lo svolgimento di attività sottese all'assistenza automobilistica e/o allo sviluppo del turismo, dello sport ed all'attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, assicurativa, etc.* ”;
- la Corte di Conti ha rilevato che nel vigente ordinamento statale non è dato rinvenire alcun espresso divieto in riferimento a tale particolare configurazione organizzatoria;
- tutti indistintamente i servizi e le attività oggetto della Convenzione sono correlati ai fini istituzionali dell'A.C.e ad esso strumentale, sono compresi nell'oggetto sociale della **Società**, non rivestono carattere imprenditoriale e sono di esclusiva utilità per la continuità funzionale dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

di ottemperare a quanto disposto dagli Organi dell'Ente con delibera Cd n° 2/2023 del 22/06/2023 per il periodo 1° Luglio 2023 – 30 Giugno 2026;

Soggetto contraente è la società in house denominata ACI Servizi Cosenza Srl con sede a Cosenza alla via Aldo Moro n° 27- Codice Fiscale / Partita IVA 03613720782;

L'importo del compenso stabilito ammonta ad € 450.000,00 oltre IVA;

Detto importo verrà contabilizzato, a valere sul budget di gestione per gli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e 2026;

Si prende atto che l'ANAC ha assegnato alla procedura lo SmartCIG/ **ZBB3BAA519**

Che è stata eseguita la verifica su “annotazioni riservate” sul portale ANAC da cui risulta che la società non è inserita nei suoi elenchi;

Che è stata eseguita la verifica di regolarità contributiva – DURC con esito positivo (regolare)

Il sottoscritto Nicola Di Nardo ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i. è il Responsabile del procedimento ed assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. n.50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

ovvero

Il Responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013, come modificato dal D.Lgs.n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ci cui alla legge 190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli artt.5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

F.to Il Direttore / RUP
Dr. Nicola Di Nardo